

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 293

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

QUATTRONE, LOMBARDO, CIRINO POMICINO, DE COSMO*Presentata l'11 luglio 1979*

Riammissione all'esercizio professionale dei notai
dichiarati decaduti e dispensati

ONOREVOLI COLLEGI! — La proposta di legge in esame risponde a necessità di coordinamento normativo con la legge 18 maggio 1973, n. 239.

Essa si impone per palesi esigenze di equità e di osservanza del principio costituzionale di eguaglianza, al fine di evitare la situazione di assurdo, morale e giuridico che verrebbe a crearsi in caso di mancata approvazione. In tal caso, infatti, mentre gli « idonei » dei precedenti concorsi, hanno già conseguito la nomina a notaio, non verrebbero a godere dello stesso trattamento i vincitori di concorso, sia pure decaduti per mancata tempestiva assunzione di servizio.

La macroscopica e palese ingiustizia che si verrebbe a determinare non potrebbe trovare giustificazioni di sorta, anche in considerazione del numero assai esiguo

dei vincitori di concorso dichiarati decaduti per l'anzidetto motivo, rispetto agli idonei di tutti i concorsi sin qui espletati, recenti e di epoca remota.

La legge che si propone, che concorrerebbe ad assicurare in modo spedito e soddisfacente la copertura delle vacanze tuttora esistenti, specie dopo l'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1976, n. 5, — che ha aumentato di 900 unità la tabella dei posti notarili — è stata sostanzialmente condivisa dal Comitato ristretto in sede di Commissione parlamentare ed ha un precedente specifico nella legge 3 gennaio 1951, n. 4 (che concesse la riammissione in servizio ai notai dichiarati decaduti per rinuncia alla cittadinanza italiana, pur dopo l'entrata in vigore della legge 6 agosto 1926, n. 1365, sul reclutamento

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

dei notai mediante concorsi a carattere nazionale), oltre ad avere formato oggetto di un'altra proposta di legge presentata dagli onorevoli Sinesio e Scalia, non realizzata per fine legislatura (n. 2957, III Legislatura).

La fondamentale ragione di validità della norma di cui si chiede l'approvazione poggia sull'elemento sempre più caratterizzante della professione notarile, costituito, appunto, dalla dicotomia pubbliche funzioni libera professione, sia con riferimento alla tenuta dell'albo, sia con riguardo ai poteri degli Organi professionali.

Tale aspetto qualificante va posto, infatti, in comparazione e coordinamento con la struttura normativa degli ordinamenti riguardanti le altre libere professioni (avvocati e procuratori, dottori commercialisti, medici, ecc.) nei quali la conseguita iscrizione nei relativi albi, conseguente al superamento di altrettanti rigorosi sistemi selettivi, non viene meno per il sopravvenire di fatti impeditivi — volontari o meno — ma resta impregiudicata e temporaneamente sospesa, per riprendere validità, una volta che sia cessato il fatto ostativo all'esercizio della professione, cui si sia acquisito il diritto.

La legittimazione e il diritto allo svolgimento della professione notarile non vengono meno, in altri termini, se ne venga differito, o, una volta iniziato, ne sia interrotto l'esercizio, ma cessi in seguito il fatto ostativo.

Trattasi di un criterio normativo di ordine generale che muove appunto dal principio che l'inizio effettivo di una libera attività professionale non coincide necessariamente con il momento in cui il professionista acquisisce — nella specie mediante il superamento del concorso e

della nomina a notaio — la legittimazione ed il diritto ad esercitare la professione alla quale è stato abilitato.

Del resto, anche lo stato giuridico degli impiegati dello Stato (articolo 122, in relazione all'articolo 118, lettera c), decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 17; articolo 53, in relazione all'articolo 46, numero 3, regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960) prevede che l'impiegato dichiarato decaduto d'ufficio per non avere assunto servizio senza giustificato motivo nel termine prefissogli può essere riammesso in servizio ed iscritto nel grado cui apparteneva, occupandovi l'ultimo posto.

Analoga disposizione vige per i segretari comunali dimissionari di ufficio per la stessa causa, disponendosi che, qualora all'atto della riammissione in servizio non siano vacanti posti del grado competente al dimissionario di ufficio, questi avrà diritto al primo posto che si reca vacante (articolo 217, in relazione all'articolo 213, lettera c) del testo unico approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, sul punto non modificato).

Di tutto ciò si ha peraltro conferma testuale nel disposto dell'articolo 33 della vigente legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato in virtù del quale i notai rimossi o dispensati possono essere riammessi all'esercizio e concorrere ai posti vacanti, una volta cessate le cause di rimozione o dispensa.

Si noti che la norma di cui si propone l'approvazione non prevede la riassunzione nella stessa sede già assegnata né il mantenimento nella precedente anzianità del notaio decaduto, sibbene la possibilità per quest'ultimo di concorrere alle sedi libere messe a concorso, nel dovuto rispetto di precisi criteri di comparazione nei confronti di altri aspiranti.

PROPOSTA DI LEGGE**ARTICOLO UNICO.**

I notai dichiarati decaduti e quelli dispensati per rinuncia ai sensi degli articoli 30, primo comma, e 31 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e dell'articolo 10 della legge 30 aprile 1976, n. 197, sono, a loro domanda, riammessi all'esercizio della professione con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, indipendentemente dai limiti di età, e vengono ammessi a concorrere alle sedi vacanti secondo i criteri previsti dalle norme vigenti.